BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003783 - 06/06/2024 - VI.5 - E

ZURICH

Lettera di Nomina ad Agente

Zurich Insurance PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia
Zurich Investments Life S.p.A.

Gruppo Zurich Italia

Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

Telefono +39.02.5966.1
www.zurich.it

Spettabile
ALTAMORE E FONTANI DI ALTAMORE MASSIMO & C. SNC
Viale Lavagnini, 13
50129 FIRENZE (FI)

Zurich Insurance Plc
Sede e Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4,
Irlanda. Capitale sociale EUR 4.861.000 i.v.
Registro del Commercio di Dublino n. 13150 Europeo
ed operante dall'A. Aurea Mandataria preposta alla
rappresentanza dei propri Rami
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.02.5966.1 - Fax +39.02.5966.2503
Iscritta all'Albo Imprese IVASS al n.
1.00022 del 3/1/08
C.F. e P.IVA, R.I. Milano n. 13538030968
Rappresentanza Generale per l'Italia: C. Camisa
www.zurich.it

Zurich Investments Life S.p.A.
Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Zurich Insurance Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.02.5966.1 - Fax +39.02.5966.2503
Capitale sociale € 34.000.000 i.v.
Iscritta all'Albo Imprese IVASS al n. 1.00007
ed appartenente al Gruppo Zurich Italia
Iscritta all'Albo Gruppi IVASS al n. 2
C.F. e P.I. Milano 07366501006, R.E.A. n. 1696154
Impresa A.I. con D.M. del 17.11.1992 (G.U. 272 del 19.11.92)
www.zurich.it

Direzione Reti di Vendita
Gestione Accordi di Intermediazione

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003783 - 06/06/2024 - VI.5 - E

ZURICH

INCARICO AGENZIALE

Con riferimento alle intese intercorse, ed in adesione alle Vostre richieste, con la presente siamo lieti di conferirVi la nomina ad Agente in gestione libera delle Compagnie del Gruppo Zurich.

La presente nomina viene formulata da parte delle Compagnie:

- Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia
  (codice agenziale 067 004)

- Zurich Investments Life S.p.A. – Società a Socio Unico – Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia.
  (codice agenziale 0654 005)

tutte appartenenti al medesimo Gruppo, e ciò determina, ad ogni effetto, l'unicità dell'incarico come previsto dall'art. 2 comma VII del vigente Accordo Nazionale Agenti e pertanto ai fini di tutti gli obblighi contrattuali e del riconoscimento di tutte le indennità.

Nel testo del presente incarico agenziale e suoi allegati con il termine "Compagnia" si indicano, per quanto di ragione unitariamente o complessivamente, le Compagnie del Gruppo che hanno sottoscritto la lettera di nomina.

Al riguardo si precisa che le Compagnie conferenti il presente incarico agenziale considereranno l'unicità dell'incarico anche con riferimento ad eventuali incarichi conferiti da altre imprese che dovessero entrare a far parte dello stesso gruppo assicurativo/finanziario a cui appartengono le società sopra indicate.

Prendiamo atto dei Vostri dati:
ALTAMORE E FONTANI DI ALTAMORE MASSIMO & C. SNC
Via Pietro Da Cortona, 25/27/29 - 50100 FIRENZE (FI)
Codice Fiscale/Partita IVA: 06134410486 / 06134410486

Prendiamo atto che la Sede dell'Agenzia è stabilita in
Viale Lavagnini, 13 - 50129 FIRENZE (FI)

Il regime di esclusiva che regola il rapporto è il seguente:
Agente senza esclusiva di marchio e senza esclusiva di territorio in relazione a tutti i rami danni. Agente con esclusiva di marchio e senza esclusiva di territorio in relazione ai rami vita. Nel caso in cui vengano abrogate le disposizioni del Decreto Legge n. 223/2006 (convertito in Legge n. 248/2006) e del Decreto Legge n. 7/2007 (convertito con modificazioni in legge n. 40/2007) – o le diverse disposizioni di legge che prevedano divieti di esclusiva in materia di distribuzione di polizze

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003783 - 06/06/2024 - VI.5 - E

ZURICH®

assicurative – resta inteso che a far data dalle predette abrogazioni il mandato sarà disciplinato dal regime n. 3, previsto dall'art. 6 dell'ANA 2003, in relazione sia ai rami danni che ai rami vita.
In caso di conferimenti di mandati da parte di altre imprese, l'Agente è tenuto ad informare le Compagnie, come previsto per gli Agenti plurimandatari, dalla relativa disciplina collettiva in vigore.

L'impresa, nella zona assegnata all'Agente, può operare senza obblighi nei suoi confronti.

Costituiscono fonti normative del rapporto, oltre a quanto previsto in questa lettera e nei suoi allegati, il vigente Accordo Nazionale Agenti e sue eventuali successive modifiche, le norme del Codice Civile in materia di Agenzia, se ed in quanto applicabili ai sensi dell'art. 1753 c.c., ed infine le circolari ed istruzioni emanate dalla Compagnia e quelle che saranno successivamente emanate.

L'Agente assume al riguardo, anche ai sensi dell'art. 1746 c.c., l'impegno di adeguare la propria condotta, oltre che alle istruzioni ed alle circolari vigenti, a quelle che saranno emanate successivamente dalla Compagnia per modificare o integrare la disciplina in essere.

L'Agente risponde nei confronti della Compagnia e dei terzi interessati, di tutti i danni che possano derivare da errori, omissioni o negligenze o da fatti dolosi dallo stesso commessi nell'esercizio del presente mandato, nonché da fatti dolosi o colposi commessi dai collaboratori o da persone delle quali l'Agente deve rispondere ai sensi del Codice Civile.

L'Agente è tenuto a rimborsare alla Compagnia ogni esborso, onere o perdita economica che la stessa dovesse subire in conseguenza di violazioni a disposizioni di carattere generale o particolare impartite dalla Compagnia stessa, siano esse di carattere assuntivo, contabile o amministrativo in senso ampio.

Resta in ogni caso impegnata la responsabilità contrattuale dell'Agente nei confronti della Compagnia.

L'incarico, conferito a tempo indeterminato, avrà effetto dal **16 Aprile 2011** (semprechè a tale data ci siano stati restituiti copia della presente e dei suoi allegati sottoscritti per accettazione).

Il rapporto di agenzia è regolato, oltre che da quanto qui previsto, dai seguenti allegati:

A. Territorio agenziale
B. Norme generali

05 2010 - S. 2199

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003783 - 06/06/2024 - VI.5 - E

ZURICH®

C. Norme amministrative e gestionali - conto corrente bancario - conto corrente postale
D. Tabelle provvigionali e norme
E. Limiti e criteri assuntivi:
   1) "Prodotti CONSUMER"
   2) "Prodotti COMMERCIAL"

E bis. Facoltà di sconto:
   1) "Prodotti CONSUMER"
   2) "Prodotti COMMERCIAL"

F. Cauzione
G. Meccanizzazione agenziale e subagenziale
H. Trasferimento polizze
I. Norme antiriciclaggio
J. Norme sulla privacy
K. Disposizioni sulla sicurezza
L. Codice di Comportamento per il Canale Agenziale – D. LGS. n. 231/2001

Attendiamo che ci ritorniate sottoscritta la presente ed i suoi allegati per accettazione.

ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia
ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.

Milano, 15 Aprile 2011

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003783 - 06/06/2024 - VI.5 - E

ZURICH

ALLEGATO SOCIETARIO PER INCARICHI AGENZIALI A SOCIETA' DI PERSONE O DI CAPITALI

alla lettera di nomina del 16 Aprile 2011
rilasciata alla Spett.le ALTAMORE E FONTANI DI ALTAMORE MASSIMO & C. SNC per l'Agenzia di FIRENZE.

Si dà e si prende atto che:

1) le Compagnie hanno verificato l'Atto Costitutivo ed approvato lo Statuto Sociale. Le eventuali successive modifiche dovranno essere preventivamente comunicate alle Compagnie stesse. Nel caso in cui la società dovesse trasformarsi in un altro tipo di società (persone o capitali) dovrà essere data preventiva comunicazione alle Compagnie, che dovranno prestare il proprio consenso alla prosecuzione dell'incarico con il nuovo tipo di società che risulterà a seguito della trasformazione. Nel caso in cui non fosse rispettato quanto previsto nel presente articolo, il rapporto si intenderà risolto di diritto non appena le Compagnie avranno avuto conoscenza dell'evento, con la corresponsione delle indennità previste dagli artt. da 25 a 33 del vigente Accordo Nazionale Agenti.

2) I Soci sono:

Signor	ALTAMORE MASSIMO	quota di partecipazione 50 %
Signor	FONTANI ANDREA	quota di partecipazione 50 %

3) Rappresentanti legali della Società sono i Signori ALTAMORE MASSIMO E FONTANI ANDREA.

4) Le persone munite dei necessari poteri, Responsabili dello svolgimento dell'attività assicurativa, sono i Signori ALTAMORE MASSIMO E FONTANI ANDREA iscritti alla Sezione "A" del Registro Unico Intermediari di cui al Regolamento Isvap n. 5 del 16 Ottobre 2006 rispettivamente con i numeri: A000166857 E A000172596. La società ALTAMORE E FONTANI DI ALTAMORE MASSIMO & C. SNC risulta iscritta alla Sezione "A" del Registro Unico Intermediari al n. A000375568.

5) A norma dell'art. 5, secondo comma, della Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti 24.6.1953 e successive modifiche, sono iscritti alla Cassa Previdenza Agenti i Signori ALTAMORE MASSIMO E FONTANI ANDREA.

6) Il mutamento delle quote di partecipazione nelle compagine societaria, le variazioni e le aggiunte o gli inserimenti di persone di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato, dovranno essere preventivamente comunicate alle Compagnie con raccomandata A.r. o a mezzo lettera raccomandata da consegnarsi a mano.

ZURICH

La Società Agente dovrà proporre alle Compagnie tutte le variazioni che intende apportare, nonché la persona o le persone riguardo alle quali intende procedere all'inserimento nella società, allegando un profilo completo del soggetto/i subentrante/i.

Le Compagnie potranno esprimere il proprio dissenso entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della proposta; in difetto di tale comunicazione, la proposta si intenderà accettata.

Le Compagnie che non accolgano la proposta della Società-Agente potranno assegnare un ulteriore termine, non inferiore a 30 giorni, perché venga formulata una nuova proposta, ed anche in tal caso le Compagnie potranno esprimere il proprio dissenso entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della nuova proposta; in difetto di tale comunicazione, la proposta si intenderà accettata.

Dal ricevimento della pronuncia delle Compagnie, la Società Agente dovrà entro 30 giorni di tempo attuare la variazione, salvo proroga del periodo di tempo per motivi tecnici.

L'attuazione delle variazioni di cui al primo capoverso senza l'autorizzazione o con il dissenso della Compagnia, comporterà lo scioglimento di diritto del contratto di agenzia ed in tal caso spetterà alla Società Agente la corresponsione del trattamento di cui agli artt. da 25 a 33 del vigente Accordo Nazionale Agenti.
Resta comunque in ogni caso salvo quanto previsto agli artt. 2 V comma e 2 bis ANA 2003.

7) Fermo quanto previsto ai successivi punti 9 e 10, nel caso di recesso o di esclusione o di uscita o di perdita della qualifica di responsabile dell'attività d'intermediazione assicurativa, per qualsivoglia ragione di uno o più dei soggetti di cui al punto 4) la Società Agente dovrà darne tempestiva informazione alle Compagnie a mezzo telegramma da spedirsi entro 7 giorni dalla data dell'evento o a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mano da consegnarsi entro lo stesso termine.

Entro 30 giorni dall'evento comunicato dovrà indicare alle Compagnie la persona o le persone con le quali intende procedere alle sostituzioni.

Le Compagnie potrà esprimere il proprio dissenso entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della proposta; in difetto di tale comunicazione, la proposta di intenderà accettata.
Scaduto questo termine o dal ricevimento della comunicazione delle Compagnie, la Società-Agente avrà 30 giorni di tempo per attuare la sostituzione.

ZURICH

Le Compagnie che non accolgano la proposta della Società-Agente potranno assegnare un ulteriore termine, non inferiore a 30 giorni, perché venga formulata una nuova proposta di sostituzione.

Il mancato accordo tra le Parti nonché la mancata attuazione entro i termini stabiliti della sostituzione concordata, comporterà lo scioglimento di diritto del rapporto agenziale e la corresponsione del trattamento di cui all'Art. 13, III comma e successivi, delle indennità di risoluzione di cui agli Artt. da 25 e 33, nonché di una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'Art. 12A del vigente Accordo Nazionale Agenti.

8) Nel caso le Parti raggiungano un'intesa sulla sostituzione, uscita o inserimento di uno o di tutti i soggetti di cui ai punti 2, 3 e 4 il rapporto di Agenzia proseguirà immutato alle stesse condizioni economico - normative, con la sola variazione del/i soggetto/i interessato/i.

   Nel caso le modifiche riportate al precedente capoverso comportino lo scioglimento consensuale del rapporto agenziale e conseguente riaffidamento del mandato agenziale alla medesima Società – Agente, il rapporto agenziale si considererà iniziato a nuovo in quel momento, con la corresponsione delle indennità di cui agli Artt. da 25 a 33 e conseguente pagamento della rivalsa di cui all'art. 37 dell'Accordo Nazionale Agenti vigente.

9) Qualora l'unico responsabile dell'attività d'intermediazione assicurativa della Società-Agente cessi per qualsivoglia motivo, la Società-Agente è tenuta a darne immediata comunicazione con telegramma alle Compagnie. Il rapporto agenziale si risolverà di diritto con la corresponsione delle indennità di cui agli Artt. da 25 e 33 ANA vigente.

10) Qualora l'unico responsabile dell'attività d'intermediazione assicurativa della Società-Agente raggiunga il limite di età di anni 65, le Compagnie hanno facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con la corresponsione delle indennità di cui agli Artt. da 25 a 33, della somma aggiuntiva, calcolata sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'Art. 12A del vigente Accordo Nazionale Agenti in ragione delle percentuali previste all'art 17 ANA in rapporto all'età in cui effettivamente si intenderà risolto il contratto. Il limite di età si intenderà raggiunto al 31 dicembre dell'anno di compimento (e dovrà essere comunicato 30 giorni prima del suddetto mese a cura della Società-Agente).

11) Ove la Società-Agente sia tenuta all'obbligo dell'esclusiva è formalmente precluso a tutte le persone di cui ai punti 3) e 4) del presente allegato di

BGIC87300E - AOOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003783 - 06/06/2024 - VI.5 - E

ZURICH

svolgere attività assicurativa per conto di altre Imprese, Enti ed Organizzazioni, salvo che a favore delle Società del Gruppo Zurich.

12) Il potere di controllo amministrativo e gestionale di cui all'Art. 17 della Lettera di Nomina potrà essere esercitato dalla Compagnia presso la Sede della Società-Agente o eventuali uffici dislocati territorio assegnato.

13) In caso di Società di capitale anche unipersonale, in aggiunta alla cauzione prevista dall'art. 4 dell'ANA tutti i legali rappresentanti, tutti i soci e tutti i delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa si costituiscono fidejussori in proprio ed in solido per l'importo massimo di Euro 516.500,00 (cinquecentosedicimilacinquecento/00) nei confronti delle Compagnie per tutte le obbligazioni future ed eventuali che potessero gravare sulla Società-Agente in esclusiva dipendenza del rapporto di Agenzia.

La garanzia è prestata per tutti gli inadempimenti contrattuali verificatisi nel periodo di permanenza nella Societa-Agente, quando anche le Compagnie ne venissero a conoscenza in un periodo successivo.

ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia
ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.

Milano, 15 Aprile 2011